REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente

Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ANSALDO ENERGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22, presso l'avv. Morrico Enzo, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

G.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia, n. 195, l'avv. Vacirca Sergio, che, unitamente all'avv. Vincenzo Paolillo, lo difende procura speciale apposta a margine del controricorso;

- resistente -

e nei confronti di:

MANITAL - Consorzio per i servizi integrati - in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9, presso l'avv. Patrizia Mittiga Zandri, che, unitamente all'avv. Cesare Bosio, lo difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;

- resistente -

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova n. 173 in data 24 febbraio 2003 (R.G. 944/2002);

sentiti, nella pubblica udienza del 22.9.2006: il cons. Dr. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;

gli avv. Boccia, per delega dell'avv. Morrico, Vacirca e Mittiga Zandri;

il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dr. PIVETTI Marco che ha concluso per la rimessione alla Corte di giustizia Cee, in subordine per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

In data 4 luglio 1997 l'Ansaldo Energia S.p.A. inviava le comunicazioni *L. n. 428 del 1990*, ex art. 47 alle RSA in ordine all'intenzione di cedere il ramo d'azienda "Servizi Generali" al Consorzio Manital.

La decisione di cessione veniva giustificata con la finalità di rispondere all'esigenza di impegnare sempre più le capacità aziendali nelle attività dirette su prodotto, mercato e tecnologie, contenendo, nella misura possibile, gli altri alti costi di funzionamento"; in particolare, l'operazione aziendale veniva definita come rientrante nell'ambito di un più ampio programma di riorganizzazione aziendale tendente a far riacquisire "competitivita" all'Arnaldo; Il ramo d'azienda, identificato nei cd. "Servizi Generali" comprendeva le seguenti attività: conduzione e manutenzione di impianti termotecnici, di impianti elettrici, telefonici, Tvcc-Td, di impianti di sicurezza, controllo ed antincendio, di ascensori e montacarichi e di altri impianti speciali; manutenzione di immobili industriali e civili e relative pertinenze; manutenzione reti di viabilità; monitoraggio e riparazioni reti fognarie ed idriche; progettazione di nuovi impianti generali; gestione pratiche per autorizzazioni edilizie, permessi di costruzione, autorizzazioni USL, VVFF, etc; gestione e manutenzione attrezzature mensa; gestione e manutenzione di fotocopiatrici ed altre attrezzature di ufficio; movimentazione arredi, materiali ed attrezzature; facchinaggio; gestione dei mezzi relativi alla trasmissione delle informazioni (telex, fax, etc), distribuzione documentazione; ricevimento e smistamento posta; fattorinaggio interno ed esterno; riproduzione della documentazione (disegni, etc); gestione degli archivi generali, di deposito e relativa conservazione e messa a disposizione della documentazione; pulizia dei fabbricati; giardinaggio; gestione e distribuzione cancelleria; gestione di pratiche relative alle trasferte dei dipendenti (prenotazioni, acquisto biglietti, rinnovo e visto passaporti, autonoleggio, "navette", etc); traduzioni documenti; segreteria, reporting ed altri compiti di carattere gestionale e/o di supporto riferiti alle attività suddette; In data 9 settembre 1997 è stato sottoscritto il contratto di cessione del ramo aziendale tra l'Ansaldo Energia SpA e Manital - Consorzio per i servizi integrati, con indicazione dei beni e rapporti giuridici, tra cui i contratti di lavoro dei dipendenti addetti ai servizi, trasferiti. L'operatività del trasferimento di azienda è stata fatta decorrere dal 15 settembre 1997.

Intanto, in data 29 luglio 1997, l'Ansaldo aveva stipulato con Manital Consorzio per i servizi integrati un contratto di fornitura di servizi e manutenzioni generali, onde assicurare continuazione delle attività inerenti ai servizi generali. La qualificazione giuridica dell'operazione di ristrutturazione aziendale come cessione di ramo di azienda, con conseguente applicazione *dell'art. 2112 c.c.*, è stata contestata da alcuni dei lavoratori interessati, secondo il cui assunto la fattispecie era, invece, di semplice cessione dei contratti di lavoro in corso con l'Ansaldo, da considerare inefficace in quanto non era intervenuto il consenso del contraente ceduto, consenso che, comunque, sarebbe stato in ogni caso necessario anche in presenza di cessione di ramo di azienda.

Nella controversia sottoposta al vaglio della Corte, con ricorso al Pretore di Genova G.G. ha domandato l'accertamento dell'invalidità della cessione del contratto di lavoro, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno.

Il Tribunale, organo sostituito al Pretore, ha accolto la domanda.

Sull'impugnazione di Ansaldo Energia, la sentenza è stata riformata limitatamente alla statuizione di risarcimento del danno e confermata nel resto.

La Corte di Genova ha ritenuto che alla fattispecie di cessione di ramo di azienda, cui si applicano gli *artt. 2112 c.c.* e *L. n. 428 del 1990, art. 47* risulta completamente estranea l'operazione di mera "esternalizzazione" di attività aziendali, non idonea come tale ad esplicare effetti diretti sui contratti di lavoro (ferma restando la possibilità di effetti indiretti, potendo, in ipotesi, la ristrutturazione tradursi in riduzione di personale mediante le procedure previste dalla legge). La ricorrenza dell'una o dell'altra delle fattispecie dipende, a giudizio della sentenza, da dati assolutamente oggettivi, non certo dalle determinazioni del datore di lavoro, dati da identificare, perchè si possa dire di essere in presenza di un ramo di azienda - anche alla stregua della normativa comunitaria e della giurisprudenza della Corte di giustizia Cee - nella preesistenza di un nucleo minimo dotato di autonomia operativa e finanziaria, idoneo a giustificare l'unificazione funzionale della parte di azienda ceduta, autonomia nella specie completamente insussistente.

La cassazione della sentenza è domandata con ricorso per cinque motivi dalla SpA Ansaldo Energia. Resiste con controricorso il G. e si è costituita con controricorso Manital - Consorzio per i servizi integrati -, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi *dell'art. 378 c.p.c.*.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 177 del Trattato Cee, per avere la Corte di Genova rifiutato di accogliere la richiesta di rimessione degli atti alla Corte di giustizia europea in merito all'interpretazione del senso e della portata delle direttive 14 febbraio 1977, n. 187, e 29 giugno 1998, n. 50, atteso che, in presenza del mutamento del titolare di un'entità organizzata in modo stabile, costituita dal complesso dei lavoratori stabilmente incaricati di svolgere attività omogenee, la legislazione comunitaria impone di considerare il lavoratore trasferito con l'impresa, da intendere quale organizzazione funzionale di beni e rapporti giuridici che ne consentano l'esercizio.

2. Il secondo motivo denuncia motivazione contraddittoria su di un punto decisivo per avere la sentenza impugnata dichiarato di volersi uniformare ai principi dell'ordinamento comunitario come precisati dalla Corte di giustizia, mentre in realtà con essi si era posto in contrasto affermando che "le risorse... anche... modeste non debbono difettare di un centro direttivo ed organizzativo, capace di renderle idonee al fine produttivo perseguito". Al contrario, l'entità economica può consistere anche in una semplice attività, valutabile economicamente e che conservi la propria identità con il trasferimento, mediante una valutazione non astratta ma concreta.

3. Il terzo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione *dell'art. 2112 c.c.* perchè l'operazione di "esternalizzazione" di servizi può ben essere realizzata con lo strumento del trasferimento di un ramo di azienda e ciò proprio al fine di garantire l'occupazione, senza procedere all'estinzione dei

rapporti di lavoro divenuti inutili, e, quindi, (nella prospettiva di garanzia dei diritti dei lavoratori che è l'obiettivo del legislatore comunitario; *l'art. 2112 c.c.*, infatti, richiede la cessione di un'insieme di beni coordinati per l'esercizio di un'attività di impresa, senza che sia necessario anche che tale esercizio sia attuale, bastando l'astratta idoneità allo scopo produttivo unitario.

In conclusione, a giudizio della società Ansaldo, si era in presenza di un'entità economica che l'imprenditore poteva collocare sul mercato, ancorchè il dato dell'organizzazione autonoma (che, del resto, non è mai configurabile come tale in relazione a qualsiasi ramo di azienda, specie se relativo ad attività accessorie) non fosse preesistente al trasferimento, ma solo con la cessione si fosse realizzata l'unificazione di determinati servizi e attività in capo ad un unico soggetto, il quale era stato così posto in condizione di rispondere a domande del mercato. Pertanto l'autonomìa dell'entità economica (nel caso, i servizi generali) deve apprezzarsi in concreto, per il fatto che alcuni beni siano separabili dalla parte restante dell'azienda e, immediatamente (come accaduto nel caso concreto, senza alterazioni dell'organizzazione preesistente) siano in grado di consentire la realizzazione di servizi e prodotti richiesti dal mercato.

Nè rappresentava un ostacolo l'eterogeneità delle attività cedute, essendo fondamentale, per integrare un'attività economica, la comunanza dell'attività delle maestranze trasferite che sia idonea a conferire alla stessa una vera e propria autonomia produttiva, comunanza consistente nel fatto che si trattava dei servizi ausiliari a quelli propri dell'attività produttiva dell'azienda, la cui prestazione era continuata senza soluzioni presso Manital acquistando altresì l'attitudine (prima solo potenziale) di prestare gli stessi servizi anche a terzi.

4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione *dell'art. 2697 c.c.* per avere la sentenza impugnata, tra l'altro, affermato che l'Ansaldo non aveva fornito la prova della sussistenza del ramo d'azienda, mentre, in realtà, tutti gli elementi della fattispecie erano dimostrati e comunque non contestati.

5. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione *dell'art. 1406 c.c.* per avere il giudice del merito omesso di considerare il comportamento del lavoratore, di accettazione dell'incremento retributivo riconosciuto all'atto del passaggio alle dipendenze di Manital, ai fini del significato negoziale di consenso alla cessione del contratto, con conseguente cessazione della materia del contendere.

6. Il ricorso va rigettato.

Tutte le questioni poste con i suesposti motivi di ricorso sono già state esaminate e ritenute non fondate da decisioni della Corte rese in controversie concernenti la stessa vicenda (Cass. 17 ottobre 2005, n. 20012, 17 giugno 2005, n. 13068, 10 gennaio 2004, n. 206; 14 dicembre 2002, n. 17919; 4 dicembre 2002, n. 17207; 25 ottobre 2002, n. 15105). Pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonchè l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass., sez. un, 4 luglio 2003, n. 10615; 15 aprile 2003, n. 5994). Si rinvia, di conseguenza, alla motivazione dei precedenti richiamati, di cui si espongono in sintesi i punti essenziali.

7. In relazione ai temi contenuti nei primi quattro motivi di ricorso, concernenti una questione sostanzialmente unica, va ribadito che *l'art. 2112 c.c.*, anche prima delle modificazioni introdotte dal *D.Lgs. n. 18 del 2001, art. 1*, non precludendo il trasferimento di un ramo (o parte) di azienda, postulava comunque, per la sua applicazione a tale limitato trasferimento, che venisse ceduto un

complesso di beni che oggettivamente si presentasse quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi, con esclusione, quindi, della possibilità che l'unificazione di un complesso di beni (di per sè privo di una preesistente autonomia organizzativa ed economica volta ad uno scopo unitario) discendesse dalla volontà dell'imprenditore cedente al momento della cessione.

8. Più in particolare, lo stesso art. 2112 c.c, anche nel testo anteriore alle modifiche di cui al *D.Lgs. n. 18 del 2001*, attuativo della direttiva comunitaria n. 50 del 1998, consente, letto in linea con la giurisprudenza comunitaria formatasi in merito all'interpretazione della direttiva n. 187 del 1977 e con le esplicite indicazioni fornite dalla direttiva n. 50 del 1998, di ricondurre, ai fini da esso considerati, alla cessione di azienda anche il trasferimento di un ramo della stessa, purchè si tratti di un insieme di elementi produttivi organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di un'attività, che si presentino prima del trasferimento come una entità dotata di autonoma ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini dell'impresa e che conservi nel trasferimento la propria identità. In presenza di tali condizioni, può configurarsi un trasferimento aziendale che abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how (o, comunque, dall'utilizzo di copyright, brevetti, marchi etc), realizzandosi in tale ipotesi una successione legale di contratto non bisognevole del consenso del contraente ceduto, ex art. 1406 ss. c.c. Requisito indefettibile della fattispecie legale tipica delineata dal diritto comunitario e *dall'art. 2112 c.c.* resta comunque, anche in siffatte ipotesi, l'elemento della organizzazione, intesa come legame funzionale che rende le attività dei dipendenti appartenenti al gruppo interagenti tra di esse e capaci di tradursi in beni o servizi ben individuabili, configurandosi altrimenti la vicenda traslativa come cessione del contratto di lavoro, richiedente per il suo perfezionamento il consenso del contraente ceduto.

9. Ne consegue che non è riconducibile alla nozione di cessione d'azienda il contratto con il quale viene realizzata la cd. esternalizzazione dei servizi, ove questi non integrino un ramo o parte di azienda nei sensi suindicati. Per queste ragioni deve escludersi la sussistenza dei requisiti per configurare la cessione di azienda nel trasferimento - ricondotto dalla società cedente e dalla cessionaria al fenomeno cosiddetto di ***outsourcing***, comprendente tutte le possibili tecniche mediante le quali un'impresa dismette la gestione diretta di alcuni segmenti dell'attività produttiva e dei servizi estranei alle "competenze di base" - da una società ad altra del ramo d'azienda "servizi generali", considerato che di esso non erano state chiarite struttura e la dimensione, le attività del preteso ramo non erano risultate del tutto corrispondenti a quelle trasferite, non era stata provata l'autonomia organizzativa, e che inoltre esso si caratterizzava per la estrema eterogeneità delle attività dei lavoratori che vi erano addetti, e per la mancanza di qualsiasi funzione unitaria, suscettibile di farlo assurgere in qualche modo ad unitaria "entità economica". 10. In relazione all'ordinamento comunitario, va inoltre confermato che la direttiva 2001/23 Ce, con cui sono state abrogate sia la direttiva del 1977 che quella del 1998, non ha contenuti innovativi, ma mere finalità di sistemazione della regolazione, in relazione alleai sostanziali modifiche apportate dalla direttiva del 1998. In ogni caso, escluso che il diritto interno sia suscettibile di interpretazione diversa, l'eventuale acclaramento del contrasto tra ordinamento comunitario (direttiva 77/187) e ordinamento interno, relativamente alla definizione di ramo d'azienda, è inidoneo a produrre immediatamente effetti sul rapporto giuridico controverso, stante il principio dell'inefficacia orizzontale delle direttive. Ne consegue l'irrilevanza del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in merito all'interpretazione della direttiva 77/187, anche sotto il profilo che le direttive comunitarie sono dettate con finalità di tutela dei lavoratori e sono, quindi cedevoli rispetto al diritto interno che, con valutazione in concreto, risulti più favorevole (vedi Corte di giustizia Cee 23 marzo 2006, nella causa C- 465/04).

11. Nè possono trovare accoglimento, infine, le censure contenute nel quinto motivo del ricorso.

I giudici del merito hanno accertato in fatto che, di fronte all'univoca contestazione degli effetti che la società Ansaldo intendeva collegare ai contratti di cessione e di appalto, non era consentito desumere una volontà negoziale contraria dalla circostanza della prosecuzione dell'attività lavorativa alle formali dipendenze del Consorzio Manital e della riscossione del superminimo unilateralmente attribuito dallo stesso consorzio.

Si tratta di valutazione neppure specificamente contestata e comunque insindacabile in questa sede perchè sorretta da motivazione sufficiente e logicamente plausibile.

5. Le spese vanno interamente compensate tra la società Ansaldo Energia e il Consorzio Manital; nulla da provvedere sulle spese nei confronti delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di Cassazione in favore di G.G., determinate le prime in Euro 23,00 oltre spese generali, iva e cpa, e i secondi in Euro 3.000,00; compensa le spese tra la ricorrente e il resistente Consorzio Manital.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 22 settembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2006